



Delibera n. 9/2017
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017

Oggetto: rinnovo di un Accordo attuativo della Convenzione-Quadro INAF-CRUI tra l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma ed il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" dell'Università del Salento per lo sviluppo di rapporti di collaborazione istituzionale, scientifica e attività didattica nel campo della Planetologia della Formazione Stellare e dell'Astrofisica Relativistica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTO** lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011, ed, in particolare, gli articoli 1, 6, comma 2, lettera m), e 27;



- VISTO** il **"Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, n.138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46;
- VISTO** il **"Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il **"Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il decreto Presidenziale del 28 luglio 2016, numero 41, con il quale il Dottor Fabrizio Capaccioni è stato nominato Direttore dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma"**;
- VISTA** la Convenzione-Quadro tra lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** e la **"Conferenza dei Rettori delle Università Italiane"** (**"CRUI"**), stipulata in data 16 gennaio 2013, che definisce e disciplina le modalità di collaborazione scientifica e didattica tra il predetto Istituto e le Istituzioni Universitarie nell'ambito dell'astronomia, dell'astrofisica e delle discipline a queste collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche (ivi compresa la costruzione, l'utilizzo e la gestione di grandi apparecchiature), per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione e di alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività diretta a favorire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;
- CONSIDERATO** che lo **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma"** e il **Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"** della **"Università del Salento"** nel tempo hanno sviluppato una intensa e proficua collaborazione scientifica nel campo della **Planetologia, della Formazione Stellare e dell'Astrofisica Relativistica**;
- CONSIDERATO** che, al fine di sviluppare e consolidare il predetto rapporto di collaborazione, le due Istituzioni hanno deciso di sottoscrivere, in

data 7 maggio 2013, un Accordo attuativo della Convenzione Quadro tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e la "**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**" ("**CRUI**"), di durata quadriennale;

VISTA

la nota del 6 febbraio 2017, numero di protocollo 99, con la quale il Dottor Fabrizio Capaccioni, nella sua qualità di Direttore dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma**", ha manifestato la volontà di rinnovare il predetto Accordo e ha trasmesso il relativo Schema;

VISTO

lo Schema di Accordo attuativo della predetta Convenzione Quadro tra lo "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma**" ed il **Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"** della "**Università del Salento**", predisposto per le finalità innanzi specificate;

CONSIDERATO

che l'Accordo è di notevole interesse per il predetto Istituto, sia sotto il profilo scientifico che sotto il profilo del trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO

altresì, che la stipula del predetto Accordo non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

CONSIDERATO

inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo attuativo innanzi specificato, le due Istituzioni "*... concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando a tali attività, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale tecnico e amministrativo...*";

CONSIDERATO

inoltre, che previa "*...autorizzazione dell'Ente di appartenenza il personale di ciascuna Struttura può costituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso l'altra Struttura, senza oneri aggiuntivi a carico di ciascun Ente...*";

ACQUISITO


il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Generale alla sottoscrizione dell'accordo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze;

ATTESA

pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare l'Accordo attuativo della Convenzione-Quadro INAF-CRUI tra lo "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma**" ed il "**Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"** della "**Università del Salento**" che disciplina i rapporti di collaborazione tra le due Istituzioni per lo svolgimento di attività didattica e di







ricerca nel campo della **Planetologia, della Formazione Stellare e dell'Astrofisica Relativistica**;

Articolo 2. Di autorizzare il Dottor Fabrizio Capaccioni, nella sua qualità di Direttore dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma**", a sottoscrivere l'Accordo attuativo specificato nell'articolo 1 della presente Delibera.

Roma, 24 marzo 2017

Il Segretario

Il Presidente

RINNOVO DELL'ACCORDO ATTUATIVO EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE CRUI – INAF

TRA

**Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
dell' UNIVERSITA' DEL SALENTO**

E

**L'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) - Roma
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

L'anno 2017, il giorno ____ del mese di ____

Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell'Università del Salento, rappresentato dal Prof. Giorgio Metafuno, in qualità di Direttore del sopra menzionato Dipartimento

e

l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, via Fosso del Cavaliere 100, rappresentato dal dr. Fabrizio Capaccioni, in qualità di Direttore dello IAPS, delegato dal Legale Rappresentante dell'INAF alla firma del presente Accordo

PREMESSO CHE

- è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- l'art. 1, comma 1, dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 Maggio 2011, stabilisce che l'Ente “(...) ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffondere e divulgare i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale”;
- l'art. 1, comma 4, dello Statuto dell'INAF, dispone che l'Ente “(...) promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa”;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Statuto sancisce che l'Ente “(...) realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri”;
- l'art. 27, comma 1, del succitato Statuto dell'INAF, chiarisce che “Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro”;

Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" (nel seguito indicati genericamente come Strutture), nel rispetto dei propri Statuti, Disciplinari e Regolamenti possono ospitare nei locali a essi affidati, o in locali all'uopo destinati dall'INAF o dall'Università, personale dell'altro Ente.

Art.4
(uso dei beni)

Per favorire lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, ciascuna Struttura compatibilmente con le proprie esigenze operative, consente all'altra Struttura l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e servizi tecnici e informatici. Le modalità di utilizzo di cui al comma precedente verranno regolate da appositi accordi da stipularsi tra i Direttori delle strutture interessate, ove occorra.

Art.5
(personale)

In conformità con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti ,gli Enti concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando a tali attività, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale tecnico-amministrativo.

Previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza , il personale di ciascuna Struttura può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso l'altra Struttura, senza oneri aggiuntivi a carico di ciascun Ente.

Studenti, dottorandi, titolari di assegno di ricerca e borsisti dell'Università potranno accedere ai locali delle strutture INAF con modalità regolate da appositi accordi da redigersi a cura del Direttore della struttura INAF interessata.

Il personale di ciascun Ente/Struttura si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione CRUI-INAF il personale di ciascun Ente facente parte di un Gruppo di ricerca congiunto eventualmente costituito in esecuzione del presente accordo, è temporaneamente associato all'altro Ente secondo le modalità definite dai rispettivi regolamenti e disciplinari.

Art. 6
(Assicurazioni)

L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

Art. 7
(Collaborazione scientifica)

Ciascuna Struttura/Ente, previo parere favorevole dei propri Organi competenti, e nel rispetto della vigente normativa in materia, potranno assegnare incarichi di ricerca o collaborazione tecnica per lo svolgimento di attività scientifiche di interesse comune.

Gli Enti/Strutture, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 8
(Collaborazione didattica)

RINNOVO DELL'ACCORDO ATTUATIVO EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE CRUI – INAF

TRA

**Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
dell' UNIVERSITA' DEL SALENTO**

E

**L'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) - Roma
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

L'anno 2017, il giorno ____ del mese di ____

Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell'Università del Salento, rappresentato dal Prof. Giorgio Metafuno, in qualità di Direttore del sopra menzionato Dipartimento

e

l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, via Fosso del Cavaliere 100, rappresentato dal dr. Fabrizio Capaccioni, in qualità di Direttore dello IAPS, delegato dal Legale Rappresentante dell'INAF alla firma del presente Accordo

PREMESSO CHE

- è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- l'art. 1, comma 1, dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 Maggio 2011, stabilisce che l'Ente “(...) ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffondere e divulgare i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale”;
- l'art. 1, comma 4, dello Statuto dell'INAF, dispone che l'Ente “(...) promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa”;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Statuto sancisce che l'Ente “(...) realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri”;
- l'art. 27, comma 1, del succitato Statuto dell'INAF, chiarisce che “Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro”;

- la Direzione Scientifica dell'INAF ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento secondo modalità definite dal disciplinare di organizzazione.”;
- le attività dell'Università del Salento (nel seguito Università) nel campo dell'astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (nel seguito Dipartimento);
- tra il Dipartimento e diverse strutture INAF esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione nell'ambito della Planetologia, della Formazione Stellare e dell'Astrofisica Relativistica, e che è riconosciuta, da parte dell'Università e dell'INAF, l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di assicurare alle attività delle parti il contributo delle reciproche competenze;
- in data 16/1/2013 è stata stipulata la Convenzione – Quadro tra INAF e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), avente durata quinquennale, finalizzata a sviluppare e mantenere forme di collaborazione nell'Astronomia, dell'Astrofisica e delle discipline ad esse collegate, teoriche, osservative, di laboratorio e tecnologiche, per lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione ed alta formazione, di diffusione della cultura scientifica e di ogni altra attività atta a favorire la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 2 della succitata convenzione CRUI-INAF prevede che gli Accordi di attuazione possano essere firmati dai Direttori delle strutture INAF a ciò espressamente delegati dal Legale Rappresentante dell'Ente;
- in data 7 maggio 2013 è stato stipulato un Accordo attuativo della Convenzione INAF- CRUI tra le Parti che congiuntamente intendono rinnovarlo;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come in epigrafe rappresentate, stipulano:

Art.1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

L'INAF/IAPS di Roma ed il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell'Università degli Studi del Salento, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti, statuti, regolamenti e disciplinari si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite

Art.3 (uso dei locali)

L'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università del Salento (nel seguito indicati genericamente come Enti), tramite, rispettivamente, l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma e il Dipartimento di

Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" (nel seguito indicati genericamente come Strutture), nel rispetto dei propri Statuti, Disciplinari e Regolamenti possono ospitare nei locali a essi affidati, o in locali all'uopo destinati dall'INAF o dall'Università, personale dell'altro Ente.

Art.4
(uso dei beni)

Per favorire lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, ciascuna Struttura compatibilmente con le proprie esigenze operative, consente all'altra Struttura l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e servizi tecnici e informatici. Le modalità di utilizzo di cui al comma precedente verranno regolate da appositi accordi da stipularsi tra i Direttori delle strutture interessate, ove occorra.

Art.5
(personale)

In conformità con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, gli Enti concorrono al funzionamento dei servizi generali e comuni assegnando a tali attività, compatibilmente con le proprie disponibilità, personale tecnico-amministrativo.

Prevvia autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, il personale di ciascuna Struttura può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso l'altra Struttura, senza oneri aggiuntivi a carico di ciascun Ente.

Studenti, dottorandi, titolari di assegno di ricerca e borsisti dell'Università potranno accedere ai locali delle strutture INAF con modalità regolate da appositi accordi da redigersi a cura del Direttore della struttura INAF interessata.

Il personale di ciascun Ente/Struttura si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione CRUI-INAF il personale di ciascun Ente facente parte di un Gruppo di ricerca congiunto eventualmente costituito in esecuzione del presente accordo, è temporaneamente associato all'altro Ente secondo le modalità definite dai rispettivi regolamenti e disciplinari.

Art. 6
(Assicurazioni)

L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

Art. 7
(Collaborazione scientifica)

Ciascuna Struttura/Ente, previo parere favorevole dei propri Organi competenti, e nel rispetto della vigente normativa in materia, potranno assegnare incarichi di ricerca o collaborazione tecnica per lo svolgimento di attività scientifiche di interesse comune.

Gli Enti/Strutture, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 8
(Collaborazione didattica)

L'Università potrà assegnare, quando ne ricorrano le condizioni, al personale di ricerca delle strutture INAF, attività didattiche per materie che richiedano le loro competenze professionali, previo nulla osta degli organi competenti dell'INAF, nell'ambito delle norme vigenti e in applicazione del Regolamento Didattico d'Ateneo e del Regolamento d'Ateneo sulla disciplina dei professori a contratto e degli incarichi di insegnamento integrativo, nonché dei Regolamenti dell'INAF.

**Art. 9
(Diritti d'Autore)**

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva di tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo, i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e delle attività svolte congiuntamente, fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, saranno in contitolarità tra l'INAF e l'Università del Salento.

**Art. 10
(Durata)**

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata a seguito di espresso accordo di entrambe le parti.

**Art. 11
(Recesso)**

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi, da comunicare in forma scritta (fax, pec, etc.), salvo l'obbligo di portare a termine i programmi e le attività già in essere.

**Art. 12
(Registrazione)**

La presente convenzione viene redatta in triplice originale e sarà registrata solo in caso d'uso a cura e con spese a carico dell'Ente che ne richiederà la registrazione stessa.

Addì _____, del mese di _____ del 2017